CAMERA DEI DEPUTATI N. **4262**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONINELLI, DIENI, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO, NUTI, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 2017

Presentata il 31 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito dei clamorosi e inequivocabili risultati del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 e, successivamente, della sentenza pronunziata dalla Corte costituzionale il 25 gennaio 2017, è emersa con urgenza la necessità di dotare il nostro Paese di una legge elettorale per il Senato della Repubblica coerente con quella in vigore per la Camera dei deputati, così da permettere, nel più breve tempo possibile, al popolo italiano di eleggere direttamente il nuovo Parlamento della Repubblica.

Durante l'esame, in questa sede, di quella che sarebbe diventata la vigente legge elettorale, il cosiddetto « *Italicum* », la maggioranza parlamentare – forse non confidando nella capacità del popolo italiano di preservare la Costituzione da tentativi di riforma non condivisi – aveva deciso di stralciare l'articolo 2, riguardante l'elezione del Senato, lasciando in vita per quest'ultimo il sistema, di fatto proporzionale, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

Per questo, con la presente proposta di legge, si prefigura la semplice applicazione della legge elettorale vigente per la Camera dei deputati (il già menzionato « *Italicum* ») – come corretta dalla Corte costituzionale con la sentenza del 25 gennaio 2017 – anche per l'elezione del Senato della Repubblica.

Stante, infatti, la vigenza di un sistema elettorale per la Camera dei deputati che, come ha dichiarato la Corte costituzionale, è « suscettibile di immediata applicazione », è quanto mai opportuna una legge analoga per il Senato, con esclusione della norma riguardante i « capilista bloccati ».

In sintesi, la presente proposta di legge prevede che il Senato della Repubblica sia eletto a suffragio universale e diretto secondo il seguente meccanismo:

a) le liste sono presentate in circoscrizioni regionali a collegio plurinominale;

b) l'elezione ha luogo in cinquanta collegi plurinominali (la metà del numero previsto per la Camera);

c) nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione;

d) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, purché per candidati di sesso diverso;

e) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;

f) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi;

g) sono attribuiti comunque centosessantanove seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi;

h) nel caso in cui nessuna lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi, il numero dei seggi è attribuito proporzionalmente.

La normativa che si intende proporre è, pertanto, « complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo », così come richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012). Le leggi elettorali sono, infatti, « costituzionalmente necessarie », in quanto « indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali », dovendosi inoltre scongiurare l'eventualità di « paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost. » (sentenze n. 15 del 2008 e n. 1 del 2014).

Inoltre, la presente proposta ha l'obiettivo di introdurre un sistema elettorale per il Senato della Repubblica conforme alle puntuali indicazioni della Corte costituzionale e dunque compatibile, anche *pro futuro*, con i princìpi e i valori della Costituzione repubblicana. Per i motivi illustrati, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni regionali e i collegi plurinominali indicati, rispettivamente, nelle tabelle 0A e 0B allegate al presente testo unico. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, attribuendo a ciascun collegio plurinominale un numero di seggi non inferiore a tre né superiore a nove »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza nazionale alla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti, purché almeno pari al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « nelle circoscrizioni regionali » sono sostituite dalle se-

guenti: « nei collegi plurinominali di ciascuna regione ».

3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-*bis*. – *1*. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri della medesima Corte di cassazione scelti dal primo presidente ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati almeno pari alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista in ordine alternato per sesso. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere iscritto in più liste con lo stesso o con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a*) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) al comma 1, lettera *c)*, numero 1), le parole: « recanti i contrassegni delle liste, i quali » sono sostituite dalle seguenti: « recanti i contrassegni delle liste nonché due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza; i contrassegni »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione nonché due linee orizzontali accanto a ciascuna lista per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – *1.* L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo ».

7. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

« TITOLO IV-*bis*

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ART. 15-*bis*. – *1.* L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;

b) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, per mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale ».

8. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: « Delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale nazionale ».

9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – *1.* L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

c) individua quindi le liste che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusiva-

mente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

d) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui alla lettera *c)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera *c)* per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *b)*, corrisponda almeno al 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

f) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;

g) qualora la verifica di cui alla lettera *f)* abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera *d)*;

h) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *c)*. A tale fine, per ciascuna lista di cui alla lettera *c)*, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La

parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui alla lettera *c)*. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera *d)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, la lista eccedentaria man-

tiene i seggi eccedenti e quelle deficitarie perdono i corrispondenti seggi mancanti.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera *f)*, abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera *c)*. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione tra le singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera *h)*. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera *e)*, abbia dato esito negativo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera *d)* del comma 1 e si procede all'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni ai sensi del comma 1, lettera *h)*.

6. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica ai singoli uffici elettorali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. L'ufficio elettorale regionale, ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione del numero di seggi attribuito ad ogni lista, provvede all'assegnazione dei suddetti seggi nei singoli collegi plurinominali secondo i criteri previsti dal comma 1, lettera *h)*. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di restituzione ai collegi della distribuzione regionale dei seggi, non si applica la disposizione dell'ultimo periodo della citata lettera *h)* ma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nei collegi nei quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate ».

10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – *1.* Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo in ordine decrescente. Qualora

due o più liste abbiano un'eguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. ».

11. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

12. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17 ».

13. Alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono premesse le tabelle 0A e 0B di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 13)
« TABELLA 0A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione	*Sede dell'ufficio elettorale regionale*
1) Piemonte	Torino
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta
3) Lombardia	Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5) Veneto	Venezia
6) Friuli Venezia Giulia	Trieste
7) Liguria	Genova
8) Emilia-Romagna	Bologna
9) Toscana	Firenze
10) Umbria	Perugia
11) Marche	Ancona
12) Lazio	Roma
13) Abruzzo	L'Aquila
14) Molise	Campobasso
15) Campania	Napoli
16) Puglia	Bari
17) Basilicata	Potenza
18) Calabria	Catanzaro
19) Sicilia	Palermo
20) Sardegna	Cagliari

».

ALLEGATO 2
(Articolo 1, comma 13)
« TABELLA 0B

COLLEGI PLURINOMINALI

Nr.	REG	Denominazione	Composizione del collegio plurinominale
1	1	Piemonte 1	Territorio delle province di Verbano Cusio Ossola e Novara Territorio delle province di Biella e Vercelli; territorio del collegio uninominale di Ivrea della provincia di Torino
2	1	Piemonte 2	Territorio dei collegi uninominali di Venaria Reale, Rivarolo Canavese, Giaveno, Pinerolo della provincia di Torino Territorio della provincia di Cuneo
3	1	Piemonte 3	Territorio dei collegi uninominali di Torino 1, Torino 2, Torino 4, Torino 5, Torino 6 della provincia di Torino Territorio dei collegi uninominali di Torino 3, Torino 7, Torino 8, Collegno della provincia di Torino
4	1	Piemonte 4	Territorio delle province di Asti e Alessandria Territorio dei collegi uninominali di Chivasso, Settimo Torinese, Moncalieri, Nichelino, Rivoli della provincia di Torino
5	3	Lombardia 1	Territorio delle province di Lecco e Sondrio Territorio della provincia di Como
6	3	Lombardia 2	Territorio dei collegi uninominali di Bergamo, Albino, Ponte San Pietro, Zogno della provincia di Bergamo Territorio dei collegi uninominali di Seriate, Costa Volpino, Treviglio e Dalmine della provincia di Bergamo
7	3	Lombardia 3	Territorio dei collegi uninominali di Rezzato, Desenzano del Garda, Lumezzane, Darfo Boario Terme della provincia di Brescia Territorio dei collegi uninominali di Brescia Flero, Brescia Roncadelle, Ghedi, Orzinuovi, Chiari della provincia di Brescia
8	3	Lombardia 4	Territorio dei collegi uninominali di Varese, Luino, Sesto Calende, Gallarate della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese ad esclusione del territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza; territorio dei comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Solbiate Arno, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese Territorio dei comuni di Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese; territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Saronno, limitatamente ai comuni della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Desio della provincia di Monza e della Brianza; territorio dei collegi uninominali di Limbiate e Paderno Dugnano limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza
9	3	Lombardia 5	Territorio dei collegi uninominali di Seregno, Monza e Vimercate della provincia di Monza e della Brianza; territorio dei collegi uninominali di Agrate Brianza e Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza Territorio dei collegi uninominali di Melzo e Sesto San Giovanni della provincia di Milano; territorio dei collegi uninominali di Paderno Dugnano, Agrate Brianza, Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, inclusi i territori dei comuni di Muggiò e Nova Milanese della provincia di Monza e della Brianza; territorio di comuni di Pioltello, Rodano e Settala del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano
10	3	Lombardia 6	Territorio dei collegi uninominali di Busto Garolfo, Legnano, Rho, Bollate della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Limbiate limitatamente ai comuni della provincia di Milano Territorio dei collegi uninominali di Rozzano, Corsico, Abbiategrasso della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano ad esclusione del territorio del comune di San Colombano al Lambro; territorio del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano ad esclusione del territorio dei comuni di Pioltello, Rodano e Settala
11	3	Lombardia 7	Territorio dei collegi uninominali di Milano 1, Milano 2, Milano 3, Milano 6, Milano 7, Milano 11 della provincia di Milano Territorio dei collegi uninominali di Milano 4, Milano 5, Milano 8, Milano 9, Milano 10 della provincia di Milano
12	3	Lombardia 8	Territorio della provincia di Lodi; territorio del comune di San Colombano al Lambro del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano; territorio della provincia di Cremona ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Cremona Territorio della provincia di Mantova; territorio del collegio uninominale di Cremona della provincia di Cremona Territorio della provincia di Pavia
13	5	Veneto 1	Territorio della provincia di Belluno; territorio dei collegi uninominali di Vittorio Veneto e di Conegliano della provincia di Treviso; territorio dei comuni di Arcade e Pederobba del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso; territorio del comune di Segusino del collegio uninominale di Feltre nella provincia di Treviso Territorio del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso esclusi i comuni di Arcade e di Pederobba; territorio dei collegi uninominali di Castelfranco Veneto, Treviso, Oderzo della provincia di Treviso

Nr.	REG	Denominazione	Composizione del collegio plurinominale
14	5	Veneto 2	Territorio dei collegi uninominali di Vicenza, Bassano del Grappa, Dueville, Thiene, Schio della provincia di Vicenza Territorio dei collegi uninominali di Verona est, Verona ovest, Bussolengo e San Martino Buon Albergo della provincia di Verona
15	5	Veneto 3	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona della provincia di Verona; territorio del collegio uninominale di Legnago limitatamente ai comuni della provincia di Verona; territorio del collegio uninominale di Arzignano della provincia di Vicenza Territorio dei collegi uninominali di Padova centro storico, Padova Selvazzano Dentro, Albignasego, Cittadella e Vigonza della provincia di Padova
16	5	Veneto 4	Territorio dei collegi uninominali di Portogruaro, Venezia San Marco, Venezia Mestre, Venezia Mira, Venezia San Donà di Piave, Mirano della provincia di Venezia Territorio della provincia di Rovigo; territorio dei collegi uninominali di Este e Piove di Sacco della provincia di Padova; territorio del collegio uninominale di Chioggia della provincia di Venezia
17	6	Friuli Venezia Giulia	Territorio della provincia di Pordenone; territorio della provincia di Udine ad esclusione del territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli, del territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli, del territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo e del territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli Territorio delle province di Trieste e di Gorizia; territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo della provincia di Udine; territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli della provincia di Udine.
18	7	Liguria	Territorio della province di Imperia e Savona Territorio della provincia di Genova ad esclusione dei territori dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo e dei territori dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone Territorio della provincia di La Spezia; territorio dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo della provincia di Genova; territorio dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone della provincia di Genova
19	8	Emilia Romagna 1	Territorio delle province di Piacenza e Parma Territorio della provincia di Reggio nell'Emilia
20	8	Emilia Romagna 2	Territorio della provincia di Modena Territorio dei collegi uninominali di Bologna Borgo Panigale, Bologna Mazzini, Bologna Pianoro, Bologna San Donato, Casalecchio di Reno della provincia di Bologna
21	8	Emilia Romagna 3	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Imola della provincia di Bologna; territorio del collegio uninominale di Faenza della provincia di Ravenna Territorio della provincia di Ferrara; territorio della provincia di Ravenna ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Faenza Territorio delle province di Forlì Cesena e Rimini
22	9	Toscana 1	Territorio delle province di Massa Carrara e Lucca Territorio delle province di Pistoia e Prato
23	9	Toscana 2	Territorio dei collegi uninominali di Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3 della provincia di Firenze; territorio del comune di Firenze all'interno del collegio uninominale di Firenze Pontassieve della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signadel collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze Territorio dei collegi uninominali di Bagno a Ripoli e Empoli della provincia di Firenze; territorio del collegio uninominale di Firenze Pontassieve della provincia di Firenze ad esclusione della parte del comune di Firenze al suo interno; territorio dei comuni di Vinci, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano e Vaglia del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi della provincia di Arezzo; territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo della provincia di Arezzo; territorio dei comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato e Santa Croce sull'Arno del collegio uninominale di Cascina della provincia di Pisa
			Territorio della provincia di Livorno; territorio della provincia di Pisa ad esclusione dei comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato e Castelfranco di Sotto del Collegio uninominale di Cascina

Nr.	REG	Denominazione	Composizione del collegio plurinominale
24	9	Toscana 3	Territorio delle province di Grosseto e Siena; territorio della provincia di Arezzo ad esclusione del territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi e del territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo
25	10	Umbria	Territorio delle province di Perugia e Terni
26	11	Marche	Territorio della provincia di Pesaro e Urbino; territorio dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia della provincia di Ancona; territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi della provincia di Ancona Territorio della provincia di Ancona, ad esclusione dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia e del territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi; territorio della provincia di Macerata, ad esclusione del collegio uninominale di Civitanova Marche Territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo; territorio del collegio uninominale di Civitanova Marche escluso il territorio del comune di Loreto della provincia di Ancona
27	12	Lazio 1	Territorio delle province di Viterbo e Rieti; territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma; territorio del comune di Nerola del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma Territorio dei collegi uninominali di Civitavecchia e Tivoli della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma ad esclusione del territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste; territorio del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma ad eccezione del territorio del comune di Nerola; territorio del comune di Fiumicino del collegio uninominale di Roma Fiumicino della provincia di Roma
28	12	Lazio 2	Territorio dei collegi uninominali di Roma zona Sub. Gianicolense, Roma Gianicolense, Roma Trionfale, Roma Tomba di Nerone, Roma Primavalle, Roma Della Vittoria della provincia di Roma Territorio dei collegi uninominali di Roma Centro, Roma Trieste, Roma Val Melaina, Roma Monte Sacro, Roma Pietralata, Roma Prenestino Labicano, Roma Collatino della provincia di Roma
29	12	Lazio 3	Territorio dei collegi uninominali di Roma Torre Angela, Roma Prenestino Centocelle, Roma Tuscolano, Roma Don Bosco della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Roma Ciampino della provincia di Roma ad esclusione del territorio del comune di Ciampino Territorio dei collegi uninominali di Roma Appio Latino, Roma Ardeatino, Roma Ostiense, Roma Lido di Ostia e Roma Portuense della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale Roma Fiumicino della provincia di Roma ad esclusione del comune di Fiumicino
30	12	Lazio 4	Territorio della provincia di Latina Territorio della provincia di Frosinone
31	12	Lazio 5	Territorio dei collegi uninominali di Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia della provincia di Roma; territorio del comune di Ciampino del collegio uninominale di Roma Ciampino della provincia di Roma
32	13	Abruzzo	Territorio delle province di L'Aquila e Teramo Territorio delle province di Chieti e Pescara
33	14	Molise	Territorio delle province di Campobasso e Isernia
34	15	Campania 1	Territorio dei collegi uninominali di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua della provincia di Caserta Territorio dei collegi uninominali di Maddaloni, Aversa e Casal di Principe della provincia di Caserta; Territorio dei comuni di Caivano, Crispano e Frattaminore del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli
35	15	Campania 2	Territorio della provincia di Benevento; territorio della provincia di Avellino ad esclusione del territorio dei comuni di Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Territorio dei collegi uninominali di Battipaglia, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania della provincia di Salerno
36	15	Campania 3	Territorio dei collegi uninominali di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Arzano, Casoria della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Afragola e Cardito del collegio uninominale di Afragola della Territorio dei collegi uninominali di Napoli Ischia, Napoli Vomero, Napoli Fuorigrotta, Pozzuoli della provincia di Napoli
37	15	Campania 4	Territorio dei collegi uninominali di Pomigliano d'Arco, Nola, San Giuseppe Vesuviano della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Acerra e Brusciano del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli; territorio del comune di Casalnuovo di Napoli del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli; territorio del comune di Poggiomarino del collegio uninominale di Torre Annunziata della provincia di Napoli; territorio del comune di Pollena Trocchia del collegio uninominale San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli; territorio dei comuni Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Atripalda della provincia di Avellino Territorio dei collegi uninominali di Gragnano, Castellamare di Stabia, Torre del Greco e Portici della provincia di Napoli; territorio del collegio di Torre Annunziata della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Poggiomarino; territorio del collegio di San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Pollena Trocchia

Nr.	REG	Denominazione	Composizione del collegio plurinominale
38	15	Campania 5	Territorio dei collegi uninominali di Napoli Pianura, Napoli Arenella, Napoli San Lorenzo, Napoli San Carlo Arena, Napoli Secondigliano, Napoli Ponticelli della provincia di Napoli Territorio dei collegi uninominali di Salerno centro, Salerno Mercato San Severino, Cava de' Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore della provincia di Salerno
39	16	Puglia 1	Territorio della provincia di Foggia Territorio della provincia di Barletta Andria Trani; territorio del comune di Molfetta del collegio uninominale di Molfetta nella provincia di Bari territorio del comune di Corato del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari
40	16	Puglia 2	Territorio dei collegi uninominali di Bari San Paolo Stanic, Bari Libertà Marconi e Modugno della provincia di Bari; territorio del comune di Bari del collegio uninominale di Bari Mola di Bari in provincia di Bari; territorio dei comuni di Bitonto e Palo del Colle del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari; territorio dei comuni di Casamassima, Cellamare, Capurso, Noicattaro e Triggiano, del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari; territorio del comune di Rutigliano del collegio uninominale di Putignano nella provincia di Bari Territorio del collegio uninominale di Altamura della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Monopoli, limitatamente ai comuni della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Putignano della provincia di Bari, ad esclusione del territorio del comune di Rutigliano; territorio del comune di Ruvo di Puglia del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari; territorio del comune di Mola di Bari del collegio uninominale di Bari Mola di Bari in provincia di Bari; territorio dei comuni di Giovinazzo e Terlizzi del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari;territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari e Turi del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari
41	16	Puglia 3	Territorio della provincia di Taranto Territorio della provincia di Brindisi; territorio del collegio uninominale di Squinzano della provincia di Lecce
42	16	Puglia 4	Territorio della provincia di Lecce ad esclusione del collegio uninominale di Squinzano
43	17	Basilicata	Territorio delle province di Potenza e Matera
44	18	Calabria	Territorio della provincia di Cosenza Territorio delle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone Territorio della provincia di Reggio di Calabria
45	19	Sicilia 1	Territorio dei collegi uninominali di Palermo Resuttana, Palermo Zisa, Palermo Libertà, Palermo Villagrazia, Palermo Settecannoli della provincia di Palermo; territorio del comune di Palermo all'interno del collegio uninominale di Palermo Capaci della provincia di Palermo
46	19	Sicilia 2	Territorio della provincia di Trapani; territorio dei comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto del collegio uninominale di Alcamo nella provincia di Palermo; territorio del comune di Terrasini del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo Territorio dei collegi uninominali di Bagheria, Termini Imerese e Cefalù della provincia di Palermo; territorio del collegio uninominale di Palermo Capaci della provincia di Palermo ad esclusione della parte del comune di Palermo al suo interno; territorio del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo, ad esclusione del territorio del comune di Terrasini
47	19	Sicilia 3	Territorio della provincia di Messina Territorio della provincia di Agrigento
48	19	Sicilia 4	Territorio delle province di Caltanissetta ed Enna Territorio dei collegi uninominali di Giarre, Acireale, Paterno', Caltagirone della provincia di Catania; territorio del collegio uninominale di Vittoria limitatamente ai comuni della provincia di Catania
49	19	Sicilia 5	Territorio dei collegi uninominali di Gravina di Catania, Catania Picanello, Catania Cardinale e Catania Misterbianco della provincia di Catania; territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta della provincia di Siracusa Territorio della provincia di Ragusa; territorio della provincia di Siracusa ad esclusione del territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta
50	20	Sardegna	Territorio delle province di Sassari e Olbia Tempio Territorio delle province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano; territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, ,Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì nella provincia di Cagliari; territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna nella provincia di Cagliari Territorio della provincia di Carbonia Iglesias; territorio della provincia di Cagliari ad esclusione del territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali,